



CONTRATTO PER SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE ANNO 2026-2028

CIG: _____

TRA

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA, siglabile A.S.P. SPA, con sede legale in C.so Don Minzoni, 86 – Asti, P. IVA 01142420056, in persona del _____, c.f. _____, in qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di ASP S.p.A. (nel seguito, per brevità, anche ASP S.p.A. o “Committente”)

E

_____. con sede legale in _____ in persona del Sig. _____ nato a _____, in qualità di Amministratore Delegato qui di seguito anche Fornitore/Appaltatore;

PREMESSE

RICHIAMATA:

la decisione con cui ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA disponeva l'affidamento del servizio in oggetto a _____ ai termini ed alle condizioni di cui all'offerta n° _____ del _____;

Le Parti intendono disciplinare con il presente Contratto i termini e le condizioni in base ai quali ASP SpA affida all'Appaltatore l'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, in conformità ai termini della Documentazione di Gara nel suo complesso, ivi compresi il presente Contratto e i suoi Allegati, che definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni.

L'Appaltatore riconosce che il presente Contratto e i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite ad Asp S.p.A. e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto medesimo.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

Allegato 1 - Clausole vessatorie;

Allegato 2 - Offerta economica;

Allegato 3 – Atto di nomina a Responsabile del Trattamento

Allegato 4 – Procedura data Breach

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta presentata, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti da ASP S.p.A., quest'ultime avranno prevalenza.

Art. 2 - OGGETTO

A.S.P. SPA affida al Fornitore, che accetta, il servizio di gestione documentale per l'anno 2023, nei termini ed alle condizioni tutte di cui alla offerta economica citata in epigrafe e allegata al presente contratto come parte integrante e sostanziale (All.2).

Il servizio, in particolare, comprende:

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente Contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nella documentazione di procedura e nell'allegata "Offerta".

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto ha decorrenza dalla stipula sino al 31.12.2027 fatta salva opzione di proroga ai sensi art. 120 c. 10 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente Contratto è determinato, sulla base dell'Offerta economica allegata, in un importo complessivo stimati di Euro _____,00 (oltre IVA) di cui:

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sono pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge).

Ai sensi art. 120 c.9 del D.Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5 - FATTURAZIONE

ASP S.p.A. provvederà al pagamento dei corrispettivi dell'appalto, come determinati al precedente articolo 4, dietro presentazione di regolari fatture secondo la seguente articolazione:

- Fatturazione attività di progetto: 40% all'ordine; 20% al termine dei test tecnici inerenti il processo BPM del protocollo; 10% alla chiusura attività analisi di dettaglio inerenti il processo di BPM di gestione del claim; 25% al live del processo BP di gestione del protocollo; 5% al live del processo BPM del claim;
- Fatturazione canone base del servizio trimestrale anticipata;
- Fatturazione per eventuale superamento numero di documenti/pagine annui/trimestrali ricompresi nel servizio base: fatturazione posticipata trimestrale o annuale;

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate ad ASP S.p.A., e dovranno essere emesse in modalità elettronica.

Codice destinatario per fatturazione elettronica: 9KX6LE7.

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che ASP S.p.a. rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura, 60 gg d.f.f.m.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare.

Art. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Fornitore s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa e in particolare dall'art. 3 L. n. 136/2010, pertanto tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo di cui al Contratto, compresa la Fattura e/o i documenti fiscali del Fornitore, devono riportare il N. di CIG, nonché, ove previsto, il N. di CUP, reso noto per iscritto da A.S.P. s.p.a.

Le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, per l'accreditamento del corrispettivo, sono indicate dal Fornitore con separata dichiarazione già trasmessa a A.S.P. s.p.a. e da considerarsi parte integrante del Contratto ancorchè non materialmente allegata.

Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti derivati sottoscritti con eventuali subcontraenti la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e, in caso di violazione di detti obblighi da parte dei terzi, si obbliga a dare immediata comunicazione scritta, via pec, ad Asp s.p.a. dell'inadempimento.

Art. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

La modifica dei prezzi e dei corrispettivi, così come disciplinato dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dal presente articolo.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, a partire dal secondo anno di contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, su istanza di parte, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza indice ISTAT cd NIC.

I corrispettivi potranno essere adeguati solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate. L'Appaltatore non potrà presentare più di una richiesta di adeguamento dei prezzi per ciascun anno di durata contrattuale.

Art. 7bis CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.36/2023, dopo la stipula del contratto, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La rinegoziazione può avvenire solo previa richiesta di una delle parti adeguati solo a seguito della richiesta presentata dall'Appaltatore: non saranno pertanto riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate.

L'Appaltatore non potrà presentare più di una richiesta di rinegoziazione per ciascun anno di durata contrattuale.

Art. 8 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Fermo quanto previsto in materia di verifiche Antimafia, A.S.P. s.p.a. ha diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora verso il Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione ex D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 94 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In ogni caso, la Committente può risolvere il Contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora sia accertata, in capo al Fornitore, la mancata sussistenza di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94-95 e 98 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e da norme vigenti.

La Committente può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate dall'art. 122, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa del Contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;

- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente Contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali ASP S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del Contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del presente Contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

Art. 9- RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.

Art. 10 GESTIONE DEL CONTRATTO

RUP _____ Referente Tecnico sig. _____.

Art. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura, inoltre, che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Art. 12 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, posto che in sede di "DGUE" ha dichiarato di non volervi fare ricorso.

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di conservazione digitale e firma (massiva) offerti, saranno effettuati da soggetto iscritto all'elenco dei fornitori di cui al Marketplace Agid in

virtù di contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritto in epoca precedente.

Art. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del Contratto e per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie, A.S.P. s.p.a. elegge domicilio presso la propria sede legale in Asti, Cap. 14100, Corso Don Minzoni n. 86, Italia, mentre il Fornitore elegge domicilio presso la propria sede legale indicata in epigrafe. Le comunicazioni relative al Contratto, devono essere fatte per iscritto e trasmesse alla Parte interessata. Asp S.P.A. autorizza il Fornitore ad effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC: asp.asti@pec.it o tramite racc. a.r. presso la propria Sede legale. Il Fornitore autorizza A.S.P. s.p.a. ad effettuare ogni comunicazione relativa alla esecuzione del contratto, al domicilio che si intende eletto presso la propria sede legale indicata in epigrafe, PEC

Ogni variazione ai recapiti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata all'altra Parte con lettera racc. a/r o pec, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento della comunicazione.

Art. 14 - TRATTAMENTO DATI

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e previsti dagli artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del Contratto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Il Fornitore acconsente che i suoi dati personali, o di altro tipo, resi all'atto della stipula del presente Contratto e/o per la stipulazione del Contratto, e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del Contratto medesimo, o nella fase prodromica alla stipula del Contratto, siano trattati da A.S.P. s.p.a. ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e della normativa vigente, secondo quanto previsto nell'Informativa Privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati personali contenuti nel Contratto, vengono trattati dalle Parti esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e da regolamenti vigenti; non verranno comunicati a terzi, fatte salve le eventuali verifiche ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e potranno essere resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Art. 15 - CODICE ETICO, MOG ex D.LGS. N. 231/2001, D.P.G. E COMPORTAMENTI ILLECITI.

A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ex D.lgs. n. 231/2001, e nel Documento di Pianificazione e Gestione della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (D.P.G.), pubblicati sul sito web della Committente (www.asp.asti.it), sezione "Società Trasparente".

Il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, nel Codice Etico, nonché nel D.P.G., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio del Committente.

In particolare, il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del M.O.G. di A.S.P. s.p.a., e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave e legittima A.S.P. s.p.a. a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento

degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta salva ogni altra azione di legge.

Art. 16 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE EX ART. 53, CO. 16-TER, D.LGS. N. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Stazione Appaltante nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione Appaltante.

Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore garantisce che il trattamento degli eventuali dati personali che gli verranno comunicati nel corso del contratto, sarà finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto ed avverrà nel rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore in relazione a quanto oggetto di prestazione, ed alle informazioni, dati e documenti dei quali venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da ASP SPA, a: a) garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle/ai informazioni/dati/documenti; b) non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta da ASP SPA; c) non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento; d) garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003; e) attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità dell'appalto, dei dati e della comunicazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o terzi.

Art. 18- CESSIONE DEL CONTRATTO e DEL CREDITO

Il Contratto non può essere ceduto dal Fornitore, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 cui si rinvia integralmente.

Ogni patto e/o atto contrario alle previsioni di cui al capoverso precedente è nullo, fatte salve ulteriori conseguenze previste dalla legge, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito. In caso di inottemperanza al divieto di cessione del Contratto, quest'ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120 c. 12 del D. Lgs. 36/2023 e allegato II.14 art.6.

Art. 19 -TRATTAMENTO DATI

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo "GDPR") e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Tali attività devono essere svolte per conto del Committente - quale Titolare del trattamento sulla base delle istruzioni dettagliate nell'Atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente l'incarico ad eventuali sub-Responsabili del Trattamento.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nel presente articolo, nel citato allegato, o negli atti modificativi e/o integrativi del presente contratto, o nel caso in cui l'Appaltatore abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Committente, o rispetto agli obblighi disciplinati dalle norme di legge riportate nel primo comma del presente articolo, comporterà inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, potrà legittimare ASP Spa a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ.. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Committente e/o da Terzi - ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia - e dovrà, inoltre,

manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata in conseguenza di tali violazioni.

Art. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

In caso di controversie tra le Parti inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Asti.

Art. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE.

Il Contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata, con scambio di corrispondenza. Fermo comunque quanto previsto dalla normativa vigente, il presente Contratto è soggetto ad I.V.A. per tutte le prestazioni, pertanto si prevede la registrazione in caso d'uso.

Le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti a quest'ultimo, ivi compresa l'eventuale imposta di registro e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 22 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna a comunicare ogni variazione relativa al mantenimento dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94, 95 e 98 D. Lgs. 36/2023, nonché alla venir meno dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di idoneità tecnico professionale secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per _____
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Per ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO